



SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONI RIUNITE
5^a (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) E
6^a (FINANZE E TESORO)

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19”*

(Atto Senato n. 2144)

Audizione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INDICE

	Pag.
1. PREMESSA	3
TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	4
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	4
<i>Articolo 1. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)</i>	4
3. AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E AIUTI SOTTO FORMA DI SOSTEGNO A COSTI FISSI NON COPERTI	4
<i>Articolo 1. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)</i>	5
4. ANNULLAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE FINO A 5.000 EURO	6
<i>Articolo 4. (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)</i>	6
5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI PER TITOLARI DI PARTITA IVA CON RIDUZIONE DEL VOLUME D'AFFARI	7
<i>Articolo 5. (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)</i>	8
6. TERMINE DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTI DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO PRECEDENTE	8
<i>Articolo 5. (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)</i>	9
7. DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO E IN PERDITA SISTEMATICA	9
<i>Articolo XX. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza da COVID-19)</i>	10
8. MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO	10
<i>Articolo XX. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)</i>	10
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	12
9. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E NORME COLLEGATE	14
<i>Articolo 8. (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)</i>	14
10. INDENNITÀ PER LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ	16
11. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	16
	2

1. PREMESSA

Signori Presidenti, Onorevoli Senatori,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto porgere a codeste On.li Commissioni parlamentari riunite il suo deferente saluto e i suoi più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare proprie proposte di modifica delle disposizioni di cui al disegno di legge n. 2144 di *"Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*.

In via preliminare, il CNDCEC esprime il proprio apprezzamento per l'impegno del nuovo Governo a superare le limitazioni di carattere soggettivo che finora hanno caratterizzato l'erogazione dei contributi a fondo perduto agli operatori economici gravemente colpiti dalla pandemia.

Con il Decreto "Sostegni" qui in esame è infatti finalmente venuta meno la logica del riconoscimento dei "ristori" in base ai codici attività (ATECO) o in base al calo del fatturato realizzato in un solo mese dell'anno rispetto a quello dell'anno precedente, nonché la preclusione nei confronti dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (c.d. professionisti "ordinistici"), esclusi sinora dai contributi a fondo perduto, con una scelta che non ha mai pienamente convinto sotto il profilo della sua conformità al principio costituzionale di uguaglianza.

Il decreto-legge n. 41 del 2021, qui in esame, ha giustamente riconosciuto il contributo a fondo perduto a tutti i titolari di partita IVA, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata, condizionandolo al calo del fatturato e dei corrispettivi realizzato in tutto l'anno 2020 rispetto all'annualità precedente, superando in un colpo solo le principali criticità degli analoghi provvedimenti dello scorso anno.

Resta evidentemente un problema legato agli importi dei contributi riconosciuti che risultano, anche in quest'ultimo provvedimento, non sufficienti a ristorare pienamente gli operatori economici delle rilevanti perdite subite per effetto delle gravi ricadute economiche provocate dalla pandemia.

A tal riguardo, si segnala sin d'ora l'opportunità, in caso di un prossimo auspicabile nuovo intervento in favore delle attività economiche in difficoltà, di determinare una sorta di "conguaglio" del contributo a fondo perduto spettante, che tenga conto dei contributi sinora ricevuti, in modo da riconoscere a ciascun operatore economico un importo a titolo definitivo sulla base del medesimo (e più congruo) criterio del calo del fatturato medio mensile del periodo da marzo a dicembre 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019 (senza pregiudicare, beninteso, la spettanza dei contributi già erogati), superando in tal modo l'erraticità dei criteri adottati con i provvedimenti emergenziali dello scorso anno e realizzando un maggiore equità nell'erogazione dei contributi.

Nel presente documento sono richiamati soltanto gli articoli in relazione ai quali si formulano proposte di modifica della disciplina attualmente vigente, nonché le ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure già previste nel decreto-legge in esame e che il CNDCEC sottopone alla valutazione di queste on.li Commissioni parlamentari riunite.

Si segnala infine che le proposte sono accompagnate dalla formulazione dell'emendamento e dalla relativa relazione illustrativa, in modo da facilitare il loro eventuale recepimento in sede di conversione in legge del provvedimento in oggetto.

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Nell'articolo 1 del decreto-legge in esame, commi da 1 a 9, è disciplinato il nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dagli effetti economici negativi causati dalla pandemia.

Rinviano a quanto richiamato in premessa, al fine di parametrare il contributo spettante alla diminuzione del fatturato derivante dalla gestione caratteristica dell'attività, si propone di eliminare dal calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi l'importo delle cessioni di beni ammortizzabili eventualmente effettuate negli anni 2019 e 2020.

Articolo 1. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

EMENDAMENTO 1.1

All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: “prestazione dei servizi” sono aggiunte le seguenti: “e non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”.

Relazione illustrativa

L'emendamento intende eliminare dal calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi l'importo delle cessioni di beni ammortizzabili, al fine di parametrare il contributo spettante alla diminuzione del fatturato derivante dalla gestione caratteristica dell'attività.

3. AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E AIUTI SOTTO FORMA DI SOSTEGNO A COSTI FISSI NON COPERTI

Nei commi da 13 a 17 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame sono disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020

C(2020) 1863 *final*, recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”, e successive modifiche.

Al riguardo, il comma 15 prevede che le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche di tale Sezione. A tal fine è fatto loro obbligo di presentare un’apposita autodichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della richiamata Sezione 3.12.

L’attuale formulazione della disposizione lascia il dubbio che l’utilizzo della Sezione 3.12 (che prevede un massimale di aiuto di 10 milioni di euro per impresa) sia consentito soltanto qualora sia esaurito il *plafond* di aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo (che prevede, invece, un massimale di 1,8 milioni di euro).

Si auspica che in sede di conversione in legge del decreto sia definito in modo più chiaro questo aspetto, valutando anche l’opportunità di lasciare alle imprese la possibilità di utilizzare il *plafond* previsto dalla Sezione 3.12, a prescindere dall’utilizzo del massimale di aiuto di cui alla Sezione 3.1, ferma restando ovviamente la verifica delle condizioni previste dal paragrafo 87 della predetta Sezione 3.12, ossia che l’impresa nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (periodo ammissibile) abbia subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo ammissibile – laddove in base al Quadro temporaneo per periodo ammissibile si intende un periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 – e che gli aiuti concessi siano d’importo non superiore al 70 per cento (90 per cento, per le microimprese e le piccole imprese) dei costi fissi non coperti dagli utili (intendendosi per tali, le entrate meno i costi variabili), ovvero delle perdite risultanti dal conto profitti e perdite relativo al periodo ammissibile (escluse le perdite per riduzione di valore *una tantum*).

Fermo restando che, ai sensi del paragrafo 87 del Quadro temporaneo, gli aiuti nell’ambito della Sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, si suggerisce di specificare se sia o meno possibile combinare i massimali di aiuto delle Sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell’ambito di un medesima misura agevolativa.

Ai fini dell’autodichiarazione prevista dal comma 15 dell’articolo 1 del decreto, sarebbe inoltre opportuno stabilire se l’impresa abbia la facoltà di scegliere il periodo ammissibile all’interno del periodo previsto dal Quadro temporaneo e se possa considerare diversi periodi ammissibili in relazione ai diversi strumenti utilizzabili.

Articolo 1. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

EMENDAMENTO 1.2

All'articolo 1, comma 15, primo periodo, la parola: "anche" è eliminata.

Relazione illustrativa

L'emendamento intende lasciare alle imprese la possibilità di utilizzare il massimale di aiuto previsto dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, a prescindere dall'utilizzo del massimale previsto dalla Sezione 3.1, in presenza ovviamente delle condizioni di cui al paragrafo 87 della predetta Sezione 3.12.

4. ANNULLAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE FINO A 5.000 EURO

I commi da 4 a 9 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame prevedono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di soggetti, anche diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Al riguardo, si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire una previsione che lasci la facoltà alle regioni o agli enti locali che non riscuotono i tributi e le altre entrate proprie a mezzo ruolo, bensì effettuano la riscossione in proprio, a mezzo di società partecipata *in house providing* o attraverso i soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di applicare le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame. In tal modo, si eviterebbe una disparità di trattamento dei contribuenti residenti nei territori di tali enti locali a cui è attualmente preclusa la possibilità di beneficiare dell'annullamento automatico in oggetto per i tributi non riscossi tramite ruolo.

Articolo 4. (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

EMENDAMENTO 4.1

All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. *Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle entrate tributarie e non tributarie delle regioni e degli enti locali che effettuano la riscossione in proprio, a mezzo di società partecipata in house providing o attraverso i soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previa deliberazione del consiglio della regione o dell'ente locale da assumere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*".

Relazione illustrativa

Al fine di evitare una disparità di trattamento dei contribuenti residenti nei territori delle regioni e degli enti locali che non riscuotono i tributi e le altre entrate proprie a mezzo ruolo, ai quali è attualmente preclusa la possibilità di beneficiare dell'annullamento automatico dei carichi posti in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 fino a 5.000 euro, l'emendamento riconosce la facoltà a tali regioni ed enti locali di applicare le disposizioni in materia di cui al precedente comma 4, previa deliberazione del consiglio della regione o dell'ente locale da assumere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI PER TITOLARI DI PARTITA IVA CON RIDUZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

I commi da 1 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame prevedono la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Possono accedere alla definizione agevolata in oggetto i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021, a condizione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

In caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Al fine di favorire l'accesso alla definizione agevolata, si propone di escludere dalle somme dovute, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive, anche l'importo degli interessi, in considerazione altresì della circostanza che attualmente gli stessi sono dovuti (dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna dei ruoli all'agente della riscossione) nella misura del 4 per cento annuo, che risulta del tutto sproporzionata rispetto ai tassi correnti di mercato.

Si propone inoltre di precisare che anche per la definizione agevolata in oggetto si rendono applicabili le disposizioni in materia di lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, estendendo quelle relative al tardivo versamento della prima rata, anche a quello delle rate successive, in modo da evitare la decadenza dalla definizione agevolata in caso di tardivo versamento di una rata, non superiore a sette giorni.

Sarebbe opportuno, infine, chiarire se in caso di decadenza dalla definizione agevolata, le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione che tornano applicabili per effetto del comma 6 dell'articolo 5 in esame danno diritto al contribuente di versare le residue somme dovute in forma rateale con riduzione delle

sanzioni amministrative ad un terzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Articolo 5. (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

EMENDAMENTO 5.1

All'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. *La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, esclusi gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive.*".

Relazione illustrativa

Al fine di favorire l'accesso alla definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità concernenti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, l'emendamento si propone di escludere dalle somme dovute per la definizione, oltre alle sanzioni e alle somme aggiuntive, anche l'importo degli interessi.

EMENDAMENTO 5.2

All'articolo 5, al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: "*Si applicano le disposizioni in materia di lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, estendendo quelle relative al tardivo versamento della prima rata, anche a quello delle rate successive.*".

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone di rendere applicabili anche alla definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità concernenti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, le disposizioni in materia di lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, estendendo quelle relative al tardivo versamento della prima rata, anche a quello delle rate successive.

6. TERMINE DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTI DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO PRECEDENTE

Il comma 21 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame ha posticipato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, stabilito dall'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si propone di prorogare ulteriormente il termine in oggetto al 15 aprile 2021 in modo da adeguarlo alla data in cui il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 83933/2021 del 30 marzo 2021 ha prorogato il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020

che danno diritto alle detrazioni del 110 per cento di cui all'articolo 119 dello stesso decreto e alle detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121.

Anche queste ultime comunicazioni hanno infatti ad oggetto dati rilevanti ai fini della messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, per cui sarebbe opportuno riconoscere la medesima proroga anche per la trasmissione degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si è consapevoli della circostanza che la conversione in legge del decreto in esame avverrà dopo il richiamato termine del 15 aprile 2021, ma ci è sembrato comunque opportuno porre all'attenzione di codeste on.li Commissioni riunite evidenziare l'esigenza di un allineamento dei termini di trasmissione delle predette comunicazioni all'Agenzia delle entrate.

Articolo 5. (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

EMENDAMENTO 5.3

All'articolo 5, al comma 21, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile".

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone di prorogare ulteriormente al 15 aprile 2021 (rispetto all'attuale proroga al 31 marzo 2021) il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, stabilito dall'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019.

7. DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO E IN PERDITA SISTEMATICA

Si ritiene necessario intervenire sulla disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistematica al fine di escluderne l'applicazione per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 a causa delle gravi ricadute economiche provocate dalla pandemia sulla quasi totalità delle attività economiche esercitate. La previsione di una disapplicazione della disciplina per la generalità delle attività economiche, senza particolari limitazioni di carattere soggettivo, non dovrebbe comportare particolari distorsioni in quanto le attività favorite invece dalla pandemia avranno realizzato, con ogni probabilità, ricavi e redditi superiori agli importi minimi presunti dalla normativa in materia, con conseguente inapplicabilità della stessa anche in mancanza della proposta disposizione.

Articolo XX. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza da COVID-19)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo ... è inserito il seguente: "Articolo (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."

Relazione illustrativa

L'emendamento, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, sterilizza, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'applicazione della disciplina relativa alle c.d. società di comodo o non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e alle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Si ritiene necessario intervenire sulla disciplina emergenziale in materia di svolgimento del processo tributario introdotta con l'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, alla luce della ancora scarsa applicazione da parte delle Commissioni tributarie delle modalità di svolgimento delle udienze pubbliche in videoconferenza, nonostante il provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, abbia approvato le regole tecnico-operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

EMENDAMENTO

Articolo XX. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Articolo 27. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino al 31 luglio 2021, nel processo tributario, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi,

salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

2. Fino al 31 luglio 2021, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.”.

Relazione illustrativa

Al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, la norma prevede, al comma 1, che, fino al 31 luglio 2021, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

La discussione con collegamento da remoto dovrà svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 e secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Nei casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno cinque giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti

partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto previsto dal presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Se almeno una delle parti ha insistito per la discussione con collegamento da remoto e quest'ultima non sia possibile, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

Con le medesime finalità richiamate dal comma 1, viene confermato al comma 2 che fino al 31 luglio 2021, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Si prevede inoltre che i componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto il predetto esonero partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Le disposizioni emanate in materia di ammortizzatori sociali, nonostante prevedano novità circa le modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS attraverso l'implementazione del flusso telematico denominato «UniEmens-Cig», non hanno apportato modifiche sia ai termini di invio delle domande e dei dati di pagamento sia alle conseguenze (di tipo decadenziale) del loro superamento.

Alla luce delle suddette disposizioni, i datori di lavoro anche per il tramite dei loro intermediari sono obbligati ad inviare all'Istituto previdenziale, tramite i modelli "SR41" e successivamente tramite i flussi Uniemens-Cig, tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo delle integrazioni salariali entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione da parte dell'INPS.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti di cui sopra e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro "inadempiente".

La scelta di introdurre termini decadenziali così stringenti, oltre che per l'inoltro delle domande di trattamento, anche per l'invio dei citati modelli "SR41" o Uniemens-CIG continua ad apparire irragionevole in considerazione della miriade di nuovi adempimenti che recano tempistiche e scadenze incalzanti, non commisurate alla complessità del lavoro che i commercialisti sono chiamati ad assolvere.

Il mancato adempimento, peraltro, espone a responsabilità inique i datori lavoro e conseguentemente – in misura preponderante – i professionisti delegati all'amministrazione del personale, obbligati a confrontarsi con la complessità del contesto normativo, con le criticità dei portali telematici istituzionali deputati al flusso informativo e con le emergenze aziendali conseguenti alla pandemia.

L'abnormità delle conseguenze del mancato rispetto dei termini decadenziali, anche in considerazione dell'attuale contesto emergenziale, impone un'attenta riflessione al fine di ripristinare una fisiologica gestione degli ammortizzatori sociali e a prevenire ulteriori criticità sociali connesse alla mancata percezione dei trattamenti di integrazione salariale.

Tali circostanze sono state confermate dalla introduzione di una moratoria generale dei termini con la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "milleproroghe"), con riferimento agli adempimenti scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In tal senso, sarebbe auspicabile la previsione di un prolungamento dei termini della moratoria generale già introdotta, atta a consentire il differimento o la proroga delle scadenze, così da permettere ai datori di lavoro e agli intermediari abilitati di provvedere agli adempimenti richiesti fino al mese di aprile 2021. Questo, in attesa della introduzione di un ammortizzatore unico e con procedure telematiche/amministrative uniche da istituire, quantomeno, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale connessi alla emergenza da Covid-19, in grado di semplificare realmente il ricorso agli ammortizzatori sociali dell'emergenza.

Inoltre, sul versante sanzionatorio, si auspica la sostituzione della decadenza dal trattamento con sanzioni amministrative di tipo pecuniario di entità contenuta in considerazione delle difficoltà del periodo, quantomeno con riguardo agli adempimenti relativi all'invio all'INPS dei dati per il pagamento diretto dell'integrazione salariale (SR41 o Uniemens-CIG).

Sotto altro aspetto, il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, stante l'attuale contesto normativo, continua a porre una serie di problematiche in ordine alla sospensione del potere di licenziamento e alla instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

Il protrarsi dello stato di crisi rende sempre più dubbia la tenuta costituzionale della compressione della libertà di organizzazione del lavoro conseguente, per un verso, alla sospensione del potere di licenziamento e, per l'altro, all'obbligo (di fatto e non di diritto) di ricorso agli strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Il contesto di gravità palesa l'opportunità di un graduale allentamento dei divieti ed una conseguente espansione delle prerogative del datore di lavoro nell'esercizio della libertà di impresa.

Inoltre, le peculiarissime modalità con cui l'emergenza da Covid-19 sta incidendo sull'andamento produttivo del tessuto imprenditoriale italiano richiedono di valutare l'introduzione di misure di semplificazione per il ricorso a rapporti di lavoro a termine. L'imprevedibilità dell'entità della contrazione dell'attività di impresa, espone i datori di lavoro a grandi difficoltà nella pianificazione dei processi produttivi caratterizzati da fasi altalenanti, con picchi in concomitanza alle tipologie di misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica nella specifica area geografica. Per fronteggiare tali problematiche si ritiene opportuna la temporanea rimozione dei divieti di assunzione a termine operanti per le aziende che abbiano in essere

sospensioni o riduzioni in regime di integrazione salariale. Questo fermo restando il principio di carattere generale di divieto di sostituzione del personale sospeso in integrazione salariale.

9. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E NORME COLLEGATE

Articolo 8. (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Emendamento 8.1

All'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in ultimo, il quarto periodo: *“Per i datori di lavoro che, per la compilazione del libro unico del lavoro, si avvalgono della registrazione dei dati variabili delle retribuzioni con differimento di un mese, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008, la scadenza dei termini di invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, di cui ai precedenti periodi, è fissata entro la fine del mese successivo al pagamento dei dati variabili della retribuzione oppure entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore.”.*

Relazione illustrativa

Il decreto interministeriale del 9/7/2008, attuativo dell'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, fornisce indicazioni circa le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro, consentendo ai datori di lavoro la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni, tra cui vanno annoverati i dati di calcolo dei trattamenti di integrazione salariale, con un differimento non superiore ad un mese.

L'emendamento si propone di armonizzare i termini decadenziali per l'invio dei *dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale* in favore dei datori di lavoro che, per il calcolo delle retribuzioni, si avvalgono del calendario “sfasato” o “differito”. Infatti, considerato che il calcolo delle retribuzioni con calendario “sfasato” avviene gli ultimi giorni di ciascun mese, i datori di lavoro interessati hanno soltanto pochi giorni utili per effettuare l'invio dei modelli di pagamento SR41 o, in futuro, degli UNIFORMI CIG.

Emendamento 8.2

All'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate, senza requisiti di anzianità lavorativa, per i lavoratori in forza presso datori di lavoro che siano costretti alla riduzione o alla sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'adozione delle misure di contenimento previste per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, e per la sola durata di adozione delle stesse.”.*

Relazione illustrativa

La finalità dell'emendamento è quella di consentire ai datori di lavoro di fare ricorso ai trattamenti di integrazione salariale “COVID” previsti dal decreto-legge in esame per i lavoratori successivamente al 23 marzo 2021 qualora l'area geografica nella quale insiste la sede di lavoro sia interessata da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste per la “zona rossa”. I lavoratori devono essere già in forza alla data di decretazione della zona rossa e, in loro

favore, il trattamento di integrazione salariale può essere richiesto esclusivamente per il periodo in cui vigono le misure previste per la stessa.

Emendamento 8.3

All'articolo 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *“3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, comma 10-bis, le parole «scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021» sono sostituite dalla seguenti: «scaduti entro il 30 aprile 2021, sono differiti al 31 maggio 2021»”.*

Relazione illustrativa

La norma differisce i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 marzo 2021.

Emendamento 8.4

All'articolo 8, al comma 11 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Sono, inoltre, esclusi dal divieto i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione e i licenziamenti per superamento del periodo di comporta.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento esclude dal divieto di licenziamento i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione e i licenziamenti per superamento del periodo di comporta che, pur privi di una chiara connotazione economica, sono annoverabili tra i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Emendamento 8.5

All'articolo 8, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: *“11-bis. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10, non si applicano ai datori di lavoro che, per ciascun periodo considerato, non intendano fare ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato alla rimozione dei limiti posti al potere di licenziamento dei datori di lavoro nelle ipotesi in cui quest'ultimi non intendano richiedere trattamenti di integrazione salariale “Covid”.

In caso in cui procedano al licenziamento, i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame non potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale COVID fino al 30 giugno 2021, mentre i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 del medesimo articolo 8 non potranno accedere ai trattamenti fino al 31 ottobre 2021.

EMENDAMENTO 8.6

All'articolo 8, comma 11, primo periodo, dopo la parola "cessazione" la parola "definitiva" è soppressa.

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata a prevenire incertezze applicative in ordine alle ipotesi di licenziamento in occasione delle attività liquidatorie funzionali alla cessazione dell'attività lavorativa.

10. INDENNITÀ PER LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ

Articolo 10. (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Emendamento 10.1

All'articolo 10, comma 11, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "d) *ai soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2020 ed hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in tale anno, spetta la somma di euro 1.200.*".

Relazione illustrativa

Ferma restando l'indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità per i mesi precedenti, l'emendamento concede l'indennità in misura minima anche ai collaboratori che abbiano avviato l'attività nel 2020 e che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

11. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 17. (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Emendamento 17.1

All'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. *I divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di lavoro intermittente operate dai datori di lavoro che abbiano in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di integrazione salariale di cui al precedente articolo 8, commi 1 e 2, o comunque connessa a causali speciali di emergenza da Covid-19.*".

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato alla temporanea rimozione del divieto di assunzione con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro intermittente limitatamente ai casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in regime di integrazione salariale connesso a causali speciali di emergenza da Covid-19.